



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n. 97

IL SINDACO

Premesso che , come è noto, in virtù di Ordinanze ex art. 191 D. Lgs n. 152 /2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana dal 01.10.2013 ad oggi, il servizio di igiene ambientale nel Comune di Lercara Friddi è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana fermo restando l'affidamento della gestione ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter della L.r. 9/2010, previa costituzione dell'ambito ottimale di raccolta e la definizione ed approvazione da parte degli organi competenti di apposito piano di intervento, ai sensi della medesima norma sopracitata.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 30.09.2014 del Consiglio Comunale del Comune di Lercara Friddi è stata approvata la costituzione dell'Ambito di Raccolta OTTIMALE "Lercara Friddi",

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Lercara Friddi n. 12 del 31.05.2015 è stato approvato il Piano di Intervento, che includeva tra gli altri atti il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto.

Con Decreto Dirigenziale n. 592 del 07.05.2015 del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità , è stato approvato il Piano di Intervento dell'A.R.O. "Lercara Friddi".

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2016 e Determina Dirigenziale n. 165/654 del 13.07.2016 sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Lercara Friddi.

Il giorno 17.02.2016 si è proceduto alla pubblicazione di un estratto del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea , sulla Gazzetta Ufficiale della Regionale Siciliana n. 26 del 26.02.2016, sul sito del Ministero In data 22.02.2016 e sul sito istituzionale del Comune in data 18.02.2016.

A seguito di gara svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art.83 del D.Lgs. 163/06, con verbale di gara dei giorni 7 luglio e seguenti , è risultata aggiudicataria la Ditta Tech Servizi s.r.l., Partita Iva 01186690895, con sede a Floridia (SR) , cap 96014, c.da Vignarelli Zona Artigianale che ha ottenuto il punteggio 56,12 ed ha offerto un ribasso dell'1,38%, per un importo di € 6.381.632,47, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 132.059,82, per un importo contrattuale di € 6.513.692,29 oltre Iva.

Che con determinazione n. 32/151 del 24.02.2017 si è provveduto ad aggiudicare alla suddetta ditta il servizio di che trattasi.

Che in data 25.01.2018 è stato stipulato tra il Comune di Lercara Friddi e l'impresa Tech Servizi srl contratto Rep. n. 181 di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, indifferenziati e assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Lercara Friddi.

La Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.r. n. 9 del 08.04.2010 e s.m.i., seppur in ritardo ha costituito gli organi societari (CdA) in data 18.12.2018.

La predetta Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.r. n. 9 del 08.04.2010 e s.m.i. , dovrà provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari per espletare la gara ex art.15 L.r. 9/2010 nonché avviare e completare tutte le attività istituzionali ad avviamento della stessa previste dalla L.r. n. 9 /2010 compreso il trasferimento delle unità di personale ai nuovi gestori individuati dagli A.R.O. e alla SRR.

In data 27.03.2019 con nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità preannunciando, secondo motivazioni non condivisibili che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti ex art.191 D.lgs. 152/2006 per assicurare la "speciale forma di gestione", ha dato indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanze ex art.191 D.lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.r. 9 /2010 artt. 15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento della criticità ,per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità. E che "i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'Ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art.192, D.lgs. n. 152 /2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.14, comma 6, L.r. n. 9/2010"

Vista la propria ordinanza n.30 del 31.03.2019 con la quale è stato disposto al legale rappresentante del CO.IN.RE.S. ATO PA4 in liquidazione, in deroga all'art.19 comma 2 della L.r. n. 9 del 2010, a far data dal 1 aprile 2019 e per la durata di mesi sei(6) e comunque fino a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovra comunali provvedimenti utili a garantire il regolare svolgimento del servizio e , nelle more che la SRR provveda agli adempimenti di competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso il CO.IN.RE.S. ATO PA 4 in liquidazione, di adottare gli atti finalizzati a garantire , in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità,e in nome e per conto del Comune di Lercara Friddi , il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento al permanere della validità dell'accordo di distacco sottoscritto tra il suddetto Ente e la ditta appaltatrice, anche ricorrendo , qualora possibile, ad azioni finalizzate ad evitare il ricorso da parte del Comune di Lercara Friddi delle ordinanze con tingibili ed urgenti ex art.191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 95 del 05.12.2018 e n. 22 del 28.03.2019

citate in premessa , avvalendosi del personale operativo ed amministrativo della struttura organizzativa in atto esistente (CO.IN.RE.S. ATO PA 4 – Consorzio d'Ambito in liquidazione), degli organi amministrativi nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dallo stesso consorzio e delle relative autorizzazioni.

Rilevato che in assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovra comunali, si ritiene di dover prorogare, per ulteriori mesi sei (6) la propria precedente ordinanza n. 30 del 31.03.2019.

Vista:

- La legge 07.08.1990 n. 241.
- L'art.15, comma 3 della legge 24.02.1992 n. 225.
- L'art.50 comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
- L'articolo 54 comma 2 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile , in virtù delle norme superiormente espresse

ORDINA

Di prorogare a far data dall'01.10.2019 e per la durata di mesi sei (6) la propria ordinanza n. 30 del 31.03.2019 richiamandone in toto i relativi contenuti.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lercara Friddi.

La trasmissione , a cura dell'Area Tecnica, agli uffici competenti di cui all'ordinanza sindacale n. 30 del 31.03.2019.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio nonché ricorso al Presidente della Regione Siciliana, per morivì di legittimità , entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lercara Friddi, lì 01.10.2019



IL SINDACO
Luciano Marino
